

CAPITOLO 1

Istruzioni di carattere generale

1. Introduzione

La raccolta diretta di informazioni statistiche da parte della Banca d'Italia presso le imprese residenti in Italia sui rapporti economici e finanziari da esse intrattenute con l'estero (*Direct reporting*, in breve *DR*), riveste un ruolo centrale nell'ambito della compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia.

La presente parte del Manuale descrive i contenuti informativi che le imprese residenti sono chiamate a soddisfare nel contesto del *DR*, nonché le regole tecnico-operative per la trasmissione delle informazioni alla Banca d'Italia.

La documentazione relativa al *DR* è resa disponibile in un'apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/direct-reporting).

2. Principali definizioni

Si riportano di seguito le principali definizioni utilizzate nel Direct reporting.

Segnalante

L'impresa residente, selezionata con tecnica campionaria, che, con specifica comunicazione scritta da parte della Banca d'Italia, è stata chiamata a fornire le informazioni oggetto delle rilevazioni, relative a rapporti economici e finanziari da essa intrattenuti con soggetti residenti all'estero. A ogni segnalante, con specifica comunicazione scritta, è attribuito un codice segnalante (o codice partner).

Codice segnalante (o codice partner)

Il codice numerico attribuito dalla Banca d'Italia, composto da sei cifre, che identifica in maniera univoca il segnalante in tutte le rilevazioni.

Edizione

L'arco temporale di svolgimento delle rilevazioni componenti il *DR*, convenzionalmente espresso con l'anno in cui ricade la maggior parte delle scadenze. La comunicazione scritta inviata a ogni segnalante specifica l'edizione cui il segnalante stesso è tenuto a partecipare.

Rilevazione

La raccolta, attraverso un questionario, di dati e informazioni su fenomeni economici o finanziari relativi a imprese residenti. Con ciascuna rilevazione vengono raccolti dati e informazioni relativi a fenomeni omogenei. Il codice rilevazione è rappresentato da una stringa di tre caratteri. Le rilevazioni previste sono: EMF (Eventi Mensili Finanziari), TTN (Transazioni Trimestrali Non finanziarie), OMF (Operazioni Mensili Finanziarie) e CAF (Consistenze Annuali Finanziarie).

Periodo di riferimento

L'intervallo temporale o la specifica data cui si riferiscono, rispettivamente, i dati di flusso o di consistenza oggetto del questionario. Per le rilevazioni EMF e OMF l'intervallo temporale di riferimento è il mese, mentre per la rilevazione TTN è il trimestre. Per la rilevazione CAF i dati devono essere riferiti all'ultimo giorno dell'anno indicato come anno di riferimento nel questionario.

Segnalazione

Il record informativo riferito a uno specifico fenomeno economico o finanziario oggetto di una rilevazione (esempio “Ricavi per esportazioni”). La segnalazione è identificata da un codice numerico, composto da 15 cifre (esempio 3240000000**01001** per i “Ricavi per esportazioni”); ulteriori dettagli circa la convenzione di codifica sono forniti nell’appendice tecnica. Nel questionario e nelle relative istruzioni di compilazione il codice è riportato tra parentesi quadre.

Variabili

Le informazioni qualitative o quantitative (esempio paese, valuta, importo, ecc.) che descrivono o misurano il fenomeno economico identificato da una segnalazione. Il codice della variabile è composto da 6 caratteri, con il primo carattere sempre uguale a “V” (esempio **V01068** per il “Paese”).

Segnalazione nulla

La comunicazione alla Banca d’Italia con cui il segnalante indica, **per una singola rilevazione e per un singolo periodo di riferimento**, l’assenza totale di fenomeni da segnalare.

Residenza

Un soggetto è considerato residente nel paese in cui è situato, **stabilmente o in via prevalente** (per almeno un anno), il suo **centro di interessi economici**.

Le stabili organizzazioni create all’estero da società segnalanti o in Italia da società estere sono considerate residenti nel paese in cui sono state create quando redigono un insieme completo di documenti contabili (conto economico e stato patrimoniale o loro equivalenti secondo la legislazione dello stato di ubicazione), distinguibile da quello della casa madre che le ha costituite, o comunque sia possibile redigere tali documenti nel caso fossero richiesti. Rientrano in questa fattispecie tutti i soggetti che adempiono ad obblighi tributari, previdenziali e assicurativi nel paese in cui sono ubicati. In questo caso, le transazioni e le posizioni creditorie/debitorie della casa madre con la stabile organizzazione sono da considerarsi scambi con non residenti e attività/passività nei confronti dell’estero. Al contrario, quando non sussistono le suddette condizioni che ne determinano l’autonomia, le stabili organizzazioni sono considerate parte integrante della casa madre.

Unità residenti in Italia

Le persone fisiche o giuridiche che hanno il proprio centro di interessi economici in Italia. Le filiali/succursali di imprese estere ubicate in Italia, se qui hanno il proprio centro di interessi economici, sono considerate residenti in Italia (vedi definizione di residenza). Le ambasciate e i consolati italiani ubicati fuori dall’Italia sono considerati residenti in Italia.

Unità non residenti

Le persone fisiche o giuridiche che hanno il proprio centro di interessi economici fuori dall’Italia. Le filiali/succursali di imprese italiane ubicate all’estero, se lì hanno il proprio centro di interessi economici, sono considerate non residenti (vedi definizione di residenza). Le ambasciate e i consolati stranieri e gli organismi internazionali ubicati in Italia sono considerati non residenti. I soggetti residenti a San Marino e nella Città del Vaticano sono considerati non residenti in Italia; pertanto, devono essere segnalate le transazioni/posizioni con tali soggetti.

Gruppo di imprese

Si intende un insieme di più imprese controllate direttamente o indirettamente, attraverso una o più catene di controllo, da un unico soggetto. Si definisce controllo una partecipazione maggioritaria (>50%) nel capitale sociale, detenuta direttamente o indirettamente. Si intendono inclusi in questa definizione anche i gruppi composti da due sole imprese.

Capogruppo

Si intende un’impresa che controlla le imprese del gruppo e non è essa stessa controllata da altre persone giuridiche.

Partecipazioni dirette

Si ha un rapporto di partecipazione diretta quando:

- il segnalante detiene azioni con diritto di voto o quote di capitale di una società estera per una percentuale maggiore o uguale al 10 % (cd. Partecipazione diretta attiva);

- un socio estero detiene azioni con diritto di voto o quote di capitale della società segnalante per una percentuale maggiore o uguale al 10 % (cd. Partecipazione diretta passiva).

Partecipazioni indirette

Si ha un rapporto di partecipazione indiretta quando:

- il segnalante controlla una o più società non residenti per il tramite di una o più società (residenti e non);
- il segnalante è controllato da una società non residente per il tramite di una o più società (residenti e non);
- il segnalante appartiene allo stesso gruppo di imprese cui appartiene la società estera, ma non ha con essa rapporti di partecipazione diretta.

I rapporti di partecipazione indiretta sono circoscritti, per semplicità, al perimetro di consolidamento contabile utilizzato dal gruppo di imprese a cui si appartiene.

Codice ISIN

Il codice ISIN è un codice internazionale che identifica univocamente gli strumenti finanziari. La Banca d'Italia, in qualità di National Numbering Agency, attribuisce il codice ISIN agli strumenti finanziari italiani emessi e/o trattati sui mercati finanziari.

Nel software di ausilio alla compilazione (data-entry) è presente un archivio dei titoli che può essere utilizzato per reperire il codice ISIN richiesto da alcuni questionari, qualora non fosse noto al segnalante. Per i titoli da segnalare non presenti in detto archivio, è possibile effettuare richieste di codifica secondo le procedure indicate sul sito internet della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it>statistiche>servizi>Servizio di codifica ISIN, Anagrafe Titoli e Segnalazioni ex Art. 129 TUB](http://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/Servizio%20di%20codifica%20ISIN,%20Anagrafe%20Titoli%20e%20Segnalazioni%20ex%20Art.%20129%20TUB)).

Special Purpose Entity (SPE)

Una società che assume la forma di “scatola vuota”, cioè che produce un impatto marginale (in termini di occupazione, reddito, ecc.) sull'economia ospite. Tale società, quindi, non svolge vere e proprie attività produttive nel paese estero in cui è stata istituita, ma è creata per conseguire specifiche finalità generalmente connesse a benefici fiscali, superamento di vincoli normativi o protezione della privacy.

La società estera è da classificare tra le SPE quando presenta tutte le seguenti caratteristiche:

- ha personalità giuridica in uno stato estero ed è soggetta alle leggi e al regime fiscale di quest'ultimo;
- è soggetta al controllo diretto o indiretto da parte di una società residente in uno stato diverso;
- ha rilevanza nulla o trascurabile in termini di numero di occupati e di operatività nello stato di insediamento;
- la quasi totalità delle sue attività e passività sono detenute nei confronti di soggetti residenti in paesi diversi da quello di insediamento (esempio nei confronti della controllante o di altre società del gruppo residenti in altri stati esteri);
- la sua attività consiste principalmente nel finanziamento e/o trasferimento di fondi tra società del gruppo residenti in altri stati e nella detenzione di partecipazioni all'estero con un ruolo di amministrazione e coordinamento nullo o trascurabile.

3. Questionari

Al fine di rappresentare le informazioni da segnalare è stato predisposto un questionario per ogni rilevazione.

Le rilevazioni sono quattro con contenuti e tempistiche di compilazione differenziati:

- a) Transazioni Trimestrali Non Finanziarie (TTN), per la raccolta di dati trimestrali su servizi, attività intangibili, trasferimenti unilaterali, salari e stipendi;

- b) Eventi Mensili Finanziari (EMF), per la raccolta mensile di dati su acquisizioni/cessioni di capitale sociale, ripianamenti perdite, aumenti di capitale, creazione nuove società, dividendi, acquisizione/cessione di immobili;
- c) Operazioni Mensili Finanziarie (OMF), per la raccolta mensile di dati relativi a crediti/debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni, strumenti derivati, altre attività e passività;
- d) Consistenze Annuali Finanziarie (CAF), per la raccolta di informazioni annuali sui dati morfologici e di bilancio del segnalante, sulle consistenze relative a partecipazioni attive e passive, immobili, titoli, prestiti, conti e depositi, crediti/debiti commerciali, strumenti derivati, altre attività e passività.

Ogni questionario è suddiviso in sezioni, identificate da una lettera maiuscola. Le sezioni sono suddivise a loro volta in sottosezioni, identificate dalla lettera associata alla sezione di appartenenza seguita da un numero (esempio D1, D2, ecc.).

Le informazioni relative ai dati morfologici e di bilancio del segnalante sono presenti soltanto nel questionario CAF e in forma semplificata nel questionario TTN. Tutti i questionari richiedono, invece, l'indicazione di contatti per le comunicazioni informali con i segnalanti.

Ogni informazione elementare ("campo" o "cella") dei questionari è identificata univocamente da un codice segnalazione (esempio 324010000000001) e un codice variabile (esempio **VO1056**), nonché corredata, all'occorrenza, dalle indicazioni sulle condizioni che ne richiedono la valorizzazione o meno. Ad un codice segnalazione sono associati più codici variabili. Le ultime cinque posizioni del codice segnalazione identificano il fenomeno economico o finanziario all'interno di una sezione del questionario; per facilitare la lettura sono riportate in grassetto. Per ulteriori dettagli sulla struttura del codice segnalazione si rimanda all'appendice tecnica.

Una stessa variabile (esempio **VO1067** per le valute) può essere associata a più segnalazioni.

La codifica attraverso la coppia segnalazione/variabile è utilizzata in tutta la documentazione del *DR* e nelle comunicazioni indirizzate all'impresa segnalante (esempio per segnalare anomalie nei dati).

I questionari sono riportati nell'Appendice del presente Manuale.

4. Profili di segnalazione

Al fine di modulare la richiesta di dati e informazioni in relazione alla rilevanza statistica delle imprese del campione, le rilevazioni sono distribuite, secondo differenti combinazioni, in cinque profili di segnalazione, rappresentati da un codice composto da cinque caratteri, definiti come segue:

- NFI01 (rilevazione: TTN);
- FIN01 (rilevazioni: EMF, OMF, CAF);
- FIN03 (rilevazioni: EMF, CAF);
- MIS01 (rilevazioni: TTN, EMF, OMF, CAF);
- MIS03 (rilevazioni: TTN, EMF, CAF).

A ogni segnalante è attribuito un profilo di segnalazione che identifica l'insieme delle rilevazioni per le quali è tenuto a fornire dati statistici. Il profilo è comunicato al segnalante con specifica comunicazione scritta.

5. Segnalazioni nulle

Per le rilevazioni TTN, OMF e CAF le istruzioni di compilazione specificano i dati richiesti per ciascuna rilevazione. Ove il segnalante, per un determinato periodo di riferimento e una determinata rilevazione, non abbia dati da segnalare, deve **comunque** produrre, entro la scadenza prevista, una **segnalazione nulla** relativa al periodo e alla rilevazione in oggetto. Infatti, per

motivi statistici, connessi alla metodologia campionaria adottata, anche una segnalazione nulla è rilevante per definire il quadro delle transazioni e posizioni economico-finanziarie dell'Italia con l'estero.

Si noti che una segnalazione nulla è esclusivamente riferibile a una sola rilevazione e a un solo periodo di riferimento. Pertanto, qualora permanga l'assenza di fenomeni da segnalare, il segnalante dovrà ripetere la produzione della segnalazione nulla a ogni scadenza prevista.

La segnalazione nulla può essere prodotta, con modalità semplificata rispetto alla compilazione del questionario, direttamente attraverso il sito internet della Banca, nella sezione dedicata al *DR*.

Per la rilevazione EMF le istruzioni di compilazione specificano i casi in cui tale segnalazione è dovuta. Trattandosi di una rilevazione "ad eventi", l'invio è dovuto solo al verificarsi degli specifici eventi oggetto di rilevazione; per i periodi per i quali tali eventi non ricorrano, **nessun invio, comunicazione o segnalazione nulla** è dovuto alla Banca d'Italia.

6. Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni

I questionari non possono essere inviati in forma cartacea ma **solo in forma elettronica**, tramite il software di data-entry oppure tramite upload nell'ambiente di Raccolta dati (<https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>). Le maschere di immissione del software di data-entry sono modellate sulla struttura dei questionari e riportano lo stesso sistema di codici in essi riprodotti. In alternativa all'utilizzo del software di data-entry, la segnalazione può essere prodotta, nel rispetto delle specifiche indicate nella documentazione tecnica pubblicata sul sito della Banca, tramite un software realizzato in proprio e inviata per mezzo della rete Internet.

Le modalità tecnico-operative per la produzione e l'inoltro delle informazioni sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia nella sezione dedicata al Direct reporting.

7. Modalità di comunicazione con le imprese

La documentazione relativa al *DR* è resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia.

Le comunicazioni formali inerenti il *DR* sono indirizzate al legale rappresentante dell'impresa segnalante.

Per le comunicazioni di carattere informale verso i segnalanti, in generale, vengono utilizzati i recapiti e-mail e telefonici indicati nei contatti di ciascun questionario e/o inseriti all'atto dell'auto-registrazione sul sito della Banca d'Italia ai fini dell'inoltro delle segnalazioni e/o indicati nelle richieste di informazioni indirizzate alla Banca.

Un servizio di help desk è a disposizione dei segnalanti per l'assistenza alla compilazione e alla trasmissione degli invii. In particolare, è stato predisposto un servizio di help desk accessibile contattando il numero verde gratuito 800.940.040, utilizzabile per i quesiti a contenuto amministrativo di carattere generale e per tutti i quesiti di natura tecnico-informatica. Per quesiti più specifici e complessi i segnalanti possono inoltrare messaggi di richiesta di supporto alla casella di posta elettronica dirrep.stat@bancaditalia.it.

8. Comunicazione variazione stato società

La società segnalante (partner) può chiedere l'esclusione dalla rilevazione in caso di inattività (incorporazione, liquidazione, cessazione, scissione totale, conferimento totale di attività, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) o in caso di ricorso a procedure concorsuali (amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa).

Istruzioni di carattere generale

La richiesta deve essere avanzata utilizzando il Mod. CE “variazione dello stato di attività del segnalante (partner)”, scaricabile dalla sezione del sito internet della Banca d'Italia dedicata al DR, sottosezione “Moduli”, e inviata come allegato via e-mail all'indirizzo dirrep.stat@bancaditalia.it indicando nell'oggetto “DR - invio modulo CE”.

Le rilevazioni sono comunque dovute fino alla data dell'evento che ha interessato la società.

9. Schemi di ausilio e domande frequenti (FAQ)

Gli schemi di ausilio sono documenti integrativi delle istruzioni di compilazione a supporto della classificazione dei fenomeni economici nell'ambito dei questionari del *DR*.

È stato predisposto un elenco contenente le domande poste più frequentemente dai segnalanti (FAQ) con le relative risposte, suddiviso per aree tematiche; l'elenco viene aggiornato periodicamente.

Gli schemi di ausilio e le FAQ sono disponibili sul sito internet della Banca nella sezione dedicata al *DR*.